

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI**  
**POLIZIA URBANA E RURALE**

**Adottato con Del. C.C. n. 34 del 27.09.2006**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha lo scopo di fissare le norme atte a garantire la civile convivenza, nonché il funzionamento ottimale di ogni servizio, concorrendo alla tutela dei diritti fondamentali, della persona, della proprietà, per garantire l'ordine e la salute pubblica in armonia tra il pubblico interesse e lo sviluppo socio-economico della popolazione.

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, emessi secondo normativa, dal Sindaco o dalla Giunta Comunale ad esplicazione, interpretazione o determinazione degli articoli del presente Regolamento.

Debbono essere osservati, tempestivamente, anche gli ordini verbali che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli Ufficiali/Agenti di Polizia Locale.

### **ART. 3 - INCARICATI DELLA VIGILANZA**

Il Servizio di Polizia Locale viene effettuato dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale.

Il servizio di controllo e di attuazione del Regolamento può essere svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di ogni Ordine e grado ciascuno per le proprie competenze specializzazioni e ambito operativo, ai sensi dell' art 221 CPP

### **ART. 4 - OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Ogni operazione di controllo, verifica o prevenzione, saranno condotte dagli Ufficiali e Agenti delle Forze dell'Ordine, secondo i modi, i limiti e le procedure previste dalle vigenti norme sancite dal Codice di Procedura Penale e inerenti La Polizia Giudiziaria e le sue competenze.

## **TITOLO II**

## **SUOLO PUBBLICO E STRUTTURE**

### **ART. 5 - SUOLO PUBBLICO**

È vietata qualunque occupazione, alterazione o manomissione, anche occasionale o temporanea sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze, arredo o strutture. L'autorità comunale autorizza a vario titolo l'uso delle stesse.

### **ART. 6 - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE**

Il commercio in forma itinerante è ammesso nei modi e nelle forme previste dalla normativa specifica, ma è facoltà dell'amministrazione vietarne lo svolgimento in alcune vie o in alcuni periodi.

È vietata qualunque occupazione, alterazione o manomissione, anche occasionale o temporanea sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze, arredo o strutture. L'autorità comunale autorizza a vario titolo l'uso delle stesse.

### **ART. 7 - CAMPEGGIO**

È vietata qualunque occupazione, alterazione o manomissione, anche occasionale o temporanea sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze, a titolo di campeggio, bivacco o altra permanenza.

L'autorità comunale, per pubblico interesse, autorizza a vario titolo la deroga della norma.

### **ART. 8 - UTILIZZO DELLE AREE VERDI**

L'uso delle aree verdi deve rispettare le prescrizioni previste dall'amministrazione per ogni singola struttura.

### **ART. 9 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE**

L'uso delle strutture sportive deve rispettare le prescrizioni previste dall'amministrazione per ogni singola struttura.

### **ART. 10 - AFFISSIONI E VOLANTINI**

L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti e striscioni ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni.

Volantini, foto o papiri di dimensioni inferiori a quelle normate, devono essere rimossi appena dopo la manifestazione. Si obbliga entro e non oltre le quarantotto ore successive l'esposizione il ripristino dei luoghi e la pulizia degli stessi. Trascorse le quarantotto ore gli organizzatori o i festeggiati dovranno rifondere le spese di rimozione e pulizia eseguite dall'amministrazione e saranno soggetti alle specifiche sanzioni.

### **ART. 11 - ORNAMENTI SUGLI EDIFICI**

L'installazione di targhe, tende, striscione o altro è sottoposto ad autorizzazione secondo le norme dell'apposito regolamento.

### **ART. 12 - SEGNALETICA PUBBLICITARIA**

L'installazione di targhe, segnaletica, striscione o altro è sottoposto ad autorizzazione secondo le norme dell'apposito regolamento.

#### **ART. 13 - DECORO DEI FABBRICATI**

Qualora i fatti non costituiscano più grave reato o infrazione, è vietato compiere scritte, apporre manifesti o altro affisso ai fabbricati compromettendo il decoro e l'immagine dell'immobile o dei residenti dello stesso o limitrofi.

E' vietato imbrattare strade e muri con scritte e segni di qualsiasi tipo.

#### **ART. 14 – CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI**

I fabbricati di qualsiasi tipo e qualsiasi destinazione, prospicienti luoghi pubblici e/o luoghi aperti al pubblico devono essere mantenuti in buono stato di conservazione onde evitare cadute di materiali e/o acque piovane che possono costituire pericolo o danno per persone e cose.

### **TITOLO III RIFIUTI REFLUI ED EMISSIONI**

#### **ART. 15 - DIVIETO DI ACCUMULARE RIFIUTI SOLIDI URBANI**

E' vietato accumulare o abbandonare rifiuti solidi urbani nelle strade e nei luoghi pubblici, nonché nei cortili e nelle pertinenze delle case private quando ciò costituisca pericolo per l'igiene e la sanità pubblica.

I rifiuti solidi urbani devono essere racchiusi in appositi contenitori e posti nei tempi e nei luoghi fissati con precetto scritto dal Comune.

I rifiuti ingombranti (suppellettili, elettrodomestici, ecc.) devono essere conferiti presso l'ecocentro. Le modalità di raccolta vengono comunicate alla cittadinanza e adottate dal gestore del servizio comunale.

I rifiuti di giardinaggio (erba, ramaglie, potature, ecc.) devono essere conferiti presso l'ecocentro comunale, fatta eccezione per quanti possono procedere all'auto smaltimento con impianti idonei.

I rifiuti industriali devono essere smaltiti a cura e carico degli interessati in ottemperanza alle vigenti norme di Legge in materia.

#### **ART. 16 - ESPURGO DEGLI IMPIANTI FOGNARI (VASCHE BIOLOGICHE, IMHOFF, ECC.)**

Lo spurgo degli impianti fognari, scarichi o delle vasche biologiche, (imhof), deve essere fatto tramite ditte autorizzate con attrezzature a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

- nel trimestre GENNAIO - MARZO	dalle ore	08.00	alle ore	18.00
- nel trimestre APRILE - GIUGNO	dalle ore	07.00	alle ore	18.00
	dalle ore	15.00	alle ore	18.00
- nel trimestre LUGLIO - SETTEMBRE	dalle ore	07.00	alle ore	10.00
- nel trimestre OTTOBRE - DICEMBRE	dalle ore	08.00	alle ore	18.00

#### **ART. 17 - ALTRI DIVIETI**

E' vietato inoltre:

- a) lavare autoveicoli nelle strade e nei luoghi pubblici;
- b) scaricare nelle strade e nei luoghi pubblici e/o nei canali acque di lavaggio e/o immondizie di qualsiasi natura;
- c) otturare le bocche dei fognoli o gettare oggetti di qualsiasi natura nelle vasche pubbliche;

#### **ART. 18 - MATERIALI DI RISULTA**

I materiali provenienti da scavi o demolizioni possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere per il tempo necessario al completamento delle opere e debbono essere trasportati successivamente nelle apposite discariche, a tal fine autorizzate.

Il trasporto deve essere eseguito con automezzi atti a evitare la disseminazione e lo spolverio.

E' vietato, in qualsiasi tempo, depositare, senza autorizzazione, materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### **ART. 19 - DELLE CANNE FUMARIE**

I fabbricati devono essere dotati di canne fumarie sporgenti dal tetto, secondo quanto previsto da normative vigenti.

L'accensione di piccoli fuochi per cottura cibi all'esterno dei fabbricati, in mancanza di un'apposita canna fumaria deve essere eseguita in modo da garantire che il fumo non invada fabbricati adiacenti o possa costituire fastidio al transito di persone e veicoli in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

#### **ART. 20 - SCOLO ACQUE PIOVANE - DIVIETI**

Sono vietati in modo assoluto: - il movimento del terreno a distanza inferiore a m. 2 dal piede degli argini o dai cigli degli scoli; - la costruzione di fabbricati e di recinzioni a distanza inferiore da m. 4 a 10 dal piede degli argini o dai cigli degli scoli, secondo l'importanza del corso d'acqua, così come definita dagli Organi competenti; l'apertura di fossi e qualunque scavo a distanza inferiore alla loro profondità e comunque di m. 2 dal piede degli argini o dai cigli degli scoli; qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, le dimensioni e la resistenza degli argini e altre opere e degradare o danneggiare i corsi d'acqua; - qualunque ingombro dei canali di bonifica col getto o caduta di terra, erbe o altri materiali e lo scarico di acque e materie luride o inquinanti.

#### **ART. 21 - SCOLO ACQUE PIOVANE - AUTORIZZAZIONI**

Sono vietati a chi non ne abbia ottenuto regolare concessione: - la formazione di chiuse, pietraie o altre opere nei corsi d'acqua consorziali; - le piantagioni nelle golene, argini e banche; l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde; - qualsiasi manomissione degli argini e delle sponde dei corsi d'acqua; - qualsiasi scarico di acqua di rifiuto civile e industriale; - la formazione di rampe di salita e discesa dai corpi arginali; - la costruzione di passerelle e ponti anche provvisori; - la costruzione di nuove opere di derivazione e la modificazione di quelle esistenti;

#### **ART. 22 - SCOLO ACQUE PIOVANE - OBBLIGHI**

I possessori o coltivatori dei fondi debbono: tenere espurgati i fossi privati e gli sbocchi negli scoli di bonifica; aprire nuovi fossi che siano necessari allo scolo delle acque; estirpare almeno due volte all'anno le erbe che nascono nei fossi privati; lasciare libera una zona di due metri in ogni lato dei corsi d'acqua consorziali per il deposito del materiale proveniente dagli espurghi o altri lavori di manutenzione; tagliare e rimuovere i rami delle piante che sporgendo sui corsi d'acqua producono difficoltà al servizio; lasciare agli addetti alla bonifica il libero passaggio sulle sponde dei fossi o canali di scolo privati e consorziali.

#### **ART. 23 - SCOLO ACQUE PIOVANE DAGLI EDIFICI - OBBLIGHI**

I proprietari devono costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul loro terreno e non possono farle cadere nel fondo dei vicini o sulla pubblica via.

Solamente qualora non sia in alcun modo possibile provvedere allo scolo delle acque sul terreno, queste possono, previa autorizzazione, essere convogliate sulle reti pubbliche di scolo delle acque piovane.

L'onere per la costruzione, la manutenzione e la pulizia dei manufatti di convogliamento alle reti pubbliche di scolo è a carico dei singoli proprietari.

In ogni caso non è consentito il defluire delle acque piovane dai tetti sulla pubblica via.

#### **ART. 24 - SCOLI LUNGO LE STRADE COMUNALI**

Tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali, che fruiscono del diritto di scolo delle acque nei fossi delle strade stesse, debbono provvedere allo spurgo dei fossi medesimi secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, per singola strada.

#### **Art 25 - SPARGIMENTO ED INTERRAMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA**

È vietato, in centro abitato, lo spargimento di letame, liquame od altra sostanza organica nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Nei terreni agricoli arativi, i proprietari o chi ne ha titolo esegue lo spargimento di letame o liquame secondo le quantità e le procedure previste dalla normativa vigente. L'interramento deve avvenire quanto prima, benché entro e non oltre le VENTIQUATTRO ORE successive all'interruzione delle operazioni di spargimento. È vietato spargere liquami nelle fasce di rispetto delle vie pubbliche o aperte al pubblico e dei fossati di qualsiasi natura, con una distanza minima di cinque metri.

Nei terreni agricoli piantumati, la distribuzione di letami, liquami o ammendanti che possano emettere odori sgradevoli, deve essere localizzata ove viene interrata. Durante i mesi invernali può essere sparsa una modica quantità su tutta la superficie piantumata.

Lo stoccaggio del letame sul terreno agricolo deve avvenire in massima sicurezza:

- che non presenti liquame o grandi quantità di colaticcio;
- che i tempi di stoccaggio siano limitati;
- che la distanza dai corsi d'acqua e dalle pubbliche vie non sia inferiore a venti metri;
- che sia completamente coperto da pellicole non permeabili;
- che sia posta una pellicola sottostante qualora la struttura del terreno sia estremamente permeabile
- che non sia possibile l'allagamento del cumulo.

Lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti suini e avicunicoli è sempre vietato in centro abitato e nelle aree agricole ad una distanza inferiore a cento metri dalle civili abitazioni. L'interramento deve essere immediato o eseguito quanto prima, comunque entro e non oltre le VENTIQUATTRO ORE dall'INIZIO dello spargimento dello stesso.

Lo spargimento di materiale organico di provenienza diversa dalla filiera zootecnica può essere interrato o sparso fuori dai centri abitati in tutto il periodo dell'anno.

Sarà facoltà del Sindaco con ordinanza, a salvaguardia della salute pubblica, dell'ambiente o della zootecnia stessa, limitare o vietare il trasporto, l'accumulo o la distribuzione di liquami, letami o simili su parte o tutto il territorio comunale o in precisi periodi di tempo.

## **TITOLO IV PERTINENZE E AREE DI RISPETTO**

### **ART. 26 - DISTANZE ALBERI**

Per l'impianto degli alberi lungo i confini o la pubblica via devono essere rispettate le seguenti distanze:

1 - tre metri per gli alberi di alto fusto. Si considerano di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole.

2 - un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto. Si considerano tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.

3 - mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive.

Gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore da quelle indicate nei commi precedenti del presente articolo possono essere estratti su richiesta del ente.

In ogni caso gli stessi non devono ingombrare gli spazi e le aree pubbliche.

### **ART. 27 - SIEPI E ALBERI LUNGO LE STRADE COMUNALI**

Tutti i proprietari dei fondi laterali alle strade comunali debbono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada comunale e debbono provvedere a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale e comunque sulla pubblica via, secondo le indicazioni dell'ufficio Tecnico Comunale, per singola strada.



## **TITOLO V CIVILE CONVIVENZA**

### **ART. 28 - ORARIO DI RIPOSO**

In centro abitato non è ammesso produrre rumori molesti dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

E' vietato utilizzare mezzi con motore endotermico per irrigare nel periodo da aprile a settembre nei seguenti casi ed orari: - dalle ore 22.00 alle ore 7.00 per impianti di sollevamento fissi e mobili per i quali la pressione acustica in corrispondenza di abitazioni di terzi non deve superare i valori previsti dalle leggi vigenti; dalle ore 22.00 alle ore 7.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00 per impianti di sollevamento fissi e mobili posizionati a distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni di terzi.

E' facoltà dell'amministrazione vietare o modificare lo svolgimento di alcune attività o variare le prescrizioni in alcuni periodi dell'anno.

### **ART. 29 - FUOCHI E FUMO**

In centro abitato, qualora non costituisca più grave reato, è vietato accendere fuochi di sterpaglia o altro materiale che può emettere fumo e cattivi odori.

In zona agricola è ammesso accendere fuochi atti ad eliminare stoppie, sermenti e tralci di potatura, ma è facoltà dell'amministrazione vietare lo svolgimento in alcune vie o in alcuni periodi dell'anno.

E' vietata qualunque operazione di incenerimento di materiali diversi da quanto previsto e sarà applicata la normativa specifica.

E' sempre vietata l'accensione di fuochi, anche occasionale o temporanea sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze.

L'autorità comunale autorizza a vario titolo in deroga per manifestazioni o pubblico interesse.

### **ART. 30 - MATERIALI INFIAMMABILI**

In tutto il centro abitato l'uso di materie e sostanze infiammabili è vietato eccetto quanto espressamente previsto dalla normativa e secondo gli impianti espressi in progettazione che rispondono ai precetti della normativa specifica in materia, inoltre è vietata la detenzione ed il deposito di contenitori che possono provocare incendio o esplosioni in locali non espressamente omologati.

### **ART. 31 – PROTEZIONE DI SCAVI O FOSSE**

Scavi, fosse, pozzi, cisterne buche o altro anfratto che può provocare caduta, scivolamento o pericolo di qualsiasi genere, devono essere chiuse o assicurate con limitazioni invalicabili che possa impedire il pericolo.

I proprietari dei fondi e gli esecutori saranno reputati direttamente responsabili civilmente e penalmente di ogni fatto anche fortuito.

### **ART. 32 – CIRCOLAZIONE DI ANIMALI**

La detenzione, l'allevamento e la circolazione di animali domestici o selvatici è vincolata alle norme di Polizia Veterinaria vigenti.

La circolazione degli animali possibili portatori di malattie infettive, sia in gruppo che singolarmente non può avvenire per deambulazione né lungo le strade né lungo i fondi senza la necessaria autorizzazione del capo dell'amministrazione comunale competente.

E' vietato ed è penalmente perseguito chi molesta, maltratta o adotta tecniche di lavoro o utilizzo degli animali che provocano loro sofferenze, malori o decesso ingiustificato.

### **ART. 33 – CIRCOLAZIONE DI CANI**

La detenzione, l'allevamento e la circolazione di animali domestici d'affezione è vincolata alle norme di Polizia Veterinaria vigenti e non devono arrecare danno o disturbo a terzi. , Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze o strutture tutti i cani devono essere tenuti a guinzaglio. , Tutti i conduttori devono avere a presso le dotazione per pulire e ripristinare lo stato dei luoghi. I cani di indole mordace elencati nella normativa nazionale devono indossare la museruola obbligatoria. Nelle aree di caccia i cani ad essa preposti possono essere

lasciati liberi benché non si allontanino dalla vista del conduttore. I cani di tutto il territorio comunale e/o che accedono a tale territorio, devono essere iscritti all'anagrafe canina e contraddistinti secondo le tecniche previste dalla normativa. I cani trovati a vagare liberamente saranno considerati randagi. I randagi saranno catturati dal personale addetto e qualora venga rilevato il proprietario tramite la cifratura obbligatoria sarà imputato di abbandono, omessa custodia di animale e ogni spesa sarà risarcita a suo carico. E' proibito impedire od ostacolare agli addetti o gli Ufficiali/Agenti operanti nell'esercizio delle loro funzioni di cattura o controllo degli animali.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 34 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI**

Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con delibera di C.C. nr. 53 del 31.7.1995, incompatibile con la presente normativa.

### **ART. 35 - RIPRISTINO O REMISSIONE**

Qualora un trasgressore abbia arrecato danni al comune, il sindaco potrà ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o l'eliminazione delle conseguenze dannose entro un congruo termine.  
In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire i lavori necessari d'Ufficio, addebitando spese di procedure e gli oneri accessori agli interessati.

### **ART. 36 - SISTEMA SANZIONATORIO**

L'applicazione del presente regolamento prevede l'utilizzo della normativa nazionale di riferimento vigente pro-tempore e la riscossione delle infrazioni pecuniarie secondo i tempi i modi e le procedure in essa contenute.

### **ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio comunale.